



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 34 DI DATA 22 Febbraio 2021

OGGETTO:

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, art. 13 e legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 e successive modificazioni. Approvazione del Piano Strategico Giovani per l'anno 2021, della relativa concessione del contributo 2021 e della concessione del contributo 2021 per le spese del referente tecnico organizzativo del Piano giovani di zona Laghi Valsugana (impegno PSG pari ad Euro 12.749,41 - impegno RTO pari ad Euro 12.654,00). Fascicolo n. S162-2.3-2021-322

- Richiamato l'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani;
- richiamato altresì l'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 e successive modificazioni, sempre relativo al Fondo per le politiche giovanili;
- tenuto conto che l'articolo 26 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, stabilendo altresì che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti dalla legge provinciale n. 5/2007 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti relative alle corrispondenti disposizioni contenute nella legge provinciale n. 7/2004;
- atteso che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018 si è provveduto ad approvare i nuovi "Criteri e modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona, dei Piani giovani d'ambito e dei progetti di rete. Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5";
- vista deliberazione della Giunta provinciale n. 1878 del 20 novembre 2020 avente ad oggetto "Modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito in relazione all'epidemia da Covid 19 e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018 avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito. Legge provinciale 14 febbraio 2017, n. 5" con la quale si è provveduto, tra l'altro, a posticipare il termine per la presentazione dei piani strategici dei piani giovani di zona riferiti al solo anno 2021 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento al calcolo del contributo massimo erogabile per tutte le annualità a partire dal 2021, di considerare l'annualità 2020 sempre come importo indicato a preventivo;
- vista la domanda di finanziamento del Piano Strategico Giovani (PSG) e delle spese per il referente tecnico organizzativo (RTO) di data 24 novembre 2020, acquisita a protocollo provinciale al n. 0756846 del 24 novembre 2020, e successiva integrazione di data 12 febbraio 2021, acquisita a protocollo provinciale al n. 102497 del 12 febbraio 2021, presentata dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con sede nel Comune di Pergine Valsugana, piazza Gavazzi n. 4, C.F. 02143860225, in qualità di ente capofila del Piano giovani di zona Laghi Valsugana, corredata dalla documentazione prevista dai criteri sopra citati ad esclusione del contratto stipulato con il referente tecnico-organizzativo;
- considerato che il PSG, con la relativa richiesta di finanziamento, e la domanda di finanziamento RTO in parola sono stati esaminati e valutati positivamente sia la per coerenza interna sia per quella esterna rispetto ai criteri e modalità di attuazione dei piani giovani approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018 così come modificati e integrati dalla deliberazione della Giunta provinciale 1878 del 20 novembre 2020;
- considerato che i Criteri prevedono che il Dirigente della struttura competente per la materia conceda con propria determinazione il cofinanziamento del piano strategico giovani (PSG) nella misura massima del 50% del budget complessivo e comunque per un importo non superiore alla media tra gli ultimi quattro consuntivi liquidati e l'importo richiesto alla PAT nel preventivo relativo all'anno precedente; la media citata potrà essere aumentata nella misura del 10% qualora la percentuale delle risorse economiche liquidate nella rendicontazione più recente disponibile sia pari ad almeno l'80% delle risorse impegnate nello stesso anno di riferimento;

- considerato che gli stessi criteri dispongono che all'interno del budget complessivo siano vincolate delle percentuali minime destinate a finanziare progetti strategici e a co-finanziare l'operatività del RTO e che le stesse variano dal budget complessivo come di seguito specificato:

Budget complessivo PSG	Budget destinato a progetti strategici promossi dal Tavolo	Budget destinato all'operatività del RTO	Totale budget vincolato
Da euro 0,00 ad euro 25.000	4,00%	16,00%	20,00%
Da euro 25.001,00 ad euro 55.000	3,50%	17,50%	21,00%
Da euro 55.001,00 in su	3,00%	19,00%	22,00%

- considerando altresì che i medesimi criteri prevedono che il contributo per le spese del RTO sia determinato in una quota fissa di Euro 10.500,00 ed una variabile di Euro 0,15 per residente e che l'importo relativo alla quota variabile prevede un limite massimo di Euro 15.000,00
- tenuto conto che il piano finanziario del PSG anno 2021 del Piano giovani di zona Laghi Valsugana, prevede un budget complessivo pari ad Euro 27.998,82 di cui:
 - Euro 979,96 corrispondenti al 3,50% sul budget complessivo del PSG destinati a progetti strategici promossi dal Tavolo
 - Euro 4.899,79 corrispondenti al 17,50% sul budget complessivo del PSG destinati all'operatività del RTO
 e che tali importi rispettano le percentuali minime vincolate;
- considerato che il Piano giovani di zona Laghi Valsugana richiede un finanziamento pari al 50,0000% del budget complessivo corrispondente ad Euro 13.999,41;
- considerato che il contributo massimo ammissibile per il PSG relativo all'anno 2021 del Piano giovani di zona Laghi Valsugana è stato rideterminato in Euro 12.749,41, ed è stato calcolato come indicato nella tabella di cui **all'allegato A** del presente provvedimento;
- considerato che i criteri prevedono una decurtazione della quota di co-finanziamento della PAT sul PSG pari al 15% nel caso di mancato raggiungimento del 75% della frequenza alla formazione obbligatoria prevista dalla PAT per i referenti tecnico-organizzativi, referenti istituzionali e referenti amministrativi nell'anno precedente a quello del PSG;
- vista la nota di data 23 dicembre 2020 assunta a protocollo provinciale al n. 835899 in data 24 dicembre 2020 con la quale Fondazione Demarchi ha fornito gli esiti della frequenza alla formazione obbligatoria prevista per l'anno 2020;
- considerato che per il Piano giovani di zona Laghi Valsugana la percentuale minima di frequenza pari al 75% è stata raggiunta;
- tenuto conto che per le spese del referente tecnico organizzativo del Piano giovani di zona Laghi Valsugana relative all'anno 2021 il contributo massimo ammissibile ammonta ad Euro 12.654,00 ed è calcolato come di seguito indicato:

Quota fissa	Quota variabile			Giorni di attività	Contributo massimo ammissibile RTO 2021	Importo dichiarato in sede di richiesta del contributo	Contributo concesso dalla PAT per le spese RTO 2021
	Quota per abitante	Residenti al 01.01.2020 Fonte Servizio Statistica PAT	Totale quota variabile				
10.500,00	0,15	14.360	2.154,00	365	12.654,00	17.553,79	12.654,00

- considerato che, se in sede di verifica del contratto stipulato con il RTO, inviato successivamente all'approvazione del presente provvedimento, emergesse che lo stesso sia stato stipulato per un periodo inferiore all'anno, si provvederà, con ulteriore provvedimento, a rideterminare il contributo assegnato con la presente determinazione in rapporto al periodo contrattualizzato, così come previsto dal punto 6) dei criteri sopra richiamati;
- considerato che in base a quanto disposto dai criteri di finanziamento sopra richiamati, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018 così come modificata e integrata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1878 del 20 novembre 2020, il finanziamento del PSG ed il contributo del RTO verranno erogati rispettivamente nella misura del 50% e del 70% a titolo di anticipazione subordinatamente alla presentazione del contratto RTO entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del presente provvedimento. L'erogazione dei rispettivi saldi verrà invece disposta dietro presentazione della rendicontazione, secondo le modalità previste dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, entro il 31 marzo 2022, mediante compilazione di apposita modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente e disponibile al sito www.procedimenti.provincia.tn.it;
- preso atto delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 ed in particolare dell'art. 56 e dell'allegato 4/2.
- considerato l'articolo 13 della legge provinciale n. 6 del 28 maggio 2018 che ha modificato l'articolo 13 della legge provinciale n. 5/2007 eliminando l'obbligo di ripartire il fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 13 della legge provinciale n. 5/2007;
- considerato che le obbligazioni giuridiche derivanti dal presente provvedimento risulteranno esigibili nella modalità di seguito descritta:
 - per quanto attiene il finanziamento del PSG:
 - per Euro 6.374,71.- nel corso del 2021, con impegno della relativa spesa sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2021;
 - per Euro 6.374,70.- nel corso del 2022, con impegno della relativa spesa sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2022;
 - per quanto attiene il contributo per le spese relative al RTO:
 - per Euro 8.857,80.- nel corso del 2021, con impegno della relativa spesa sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2021;
 - per Euro 3.796,20.- nel corso del 2022, con impegno della relativa spesa sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2022;
- dato atto che il termine del procedimento amministrativo in oggetto, avviato in data 25 novembre 2020 e sospeso dal 14 gennaio al 12 febbraio 2021, cade nel giorno festivo del 21 febbraio 2021 è posticipato al successivo giorno feriale nel rispetto dei termini di procedimento fissati con determinazione del Dirigente dell'UMST semplificazione e digitalizzazione n. 6 di data 6 giugno 2019 come da ultimo modificata con determinazione n. 3 del 10 marzo 2020 e che responsabile del procedimento amministrativo è Giuliano Dorigatti dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
- dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- dato atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'articolo 56 "Impegni di spesa" e l'Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale riporta:

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- vista la L.P. 23 luglio 2004, n. 7 e in particolare l'art. 13;
- vista la L.P. 14 febbraio 2007, n. 5;
- vista la L.P. 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1929, del 12 ottobre 2018;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1878 del 20 novembre 2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 257 di data 21 febbraio 2020 con la quale è stato riapprovato l'atto organizzativo della Provincia e definite anche le funzioni dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
- visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998 concernente il Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti” e s.m., in particolare l'articolo 10;
- visto il regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio, 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- visto il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 54 del 25/01/2019 concernente “Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 aggiornato. Approvazione della policy in materia di privacy e misure di sicurezza informatica della Provincia e della principale modulistica in uso”;
- dato atto che i dati sono stati trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- visto il Piano triennale 2020-2022 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza assunto con deliberazione della Giunta provinciale 95 di data 31 gennaio 2020;
- visto l'articolo 56 “Impegni di spesa” e l'Allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale riporta: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.
- visti gli atti citati in premessa,

determina

1. di approvare il Piano strategico giovani 2021 del Piano giovani di zona Laghi Valsugana e il relativo finanziamento, secondo quanto indicato in premessa;
2. di concedere alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con sede nel Comune di Pergine Valsugana, piazza Gavazzi n. 4, C.F. 02143860225, in qualità di ente capofila del Piano giovani di zona della Bassa Valsugana e Tesino il finanziamento per il Piano Strategico Giovani relativo all'anno 2021 per un importo pari ad Euro 12.749,41 calcolato in percentuale pari al 50,0000% del budget complessivo, secondo quanto indicato in premessa;

3. di concedere Comunità Alta Valsugana e Bersntol con sede nel Comune di Pergine Valsugana, piazza Gavazzi n. 4, C.F. 02143860225, in qualità di ente capofila del Piano giovani di zona della Bassa Valsugana e Tesino il contributo per le spese del referente tecnico organizzativo relativo all'anno 2021 per un importo pari ad Euro 12.654,00 secondo quanto indicato in premessa;
4. di dare atto che i finanziamenti di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono conformi ai "Criteri e modalità di attuazione dei Piani giovani di zona e d'ambito" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018 così come modificati e integrati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1878 del 20 novembre 2020;
5. di dare atto che in base a quanto disposto dai criteri di finanziamento sopra richiamati il finanziamento del PSG ed il contributo del RTO verranno erogati rispettivamente nella misura del 50% e del 70% a titolo di anticipazione ad avvenuta esecutività del presente provvedimento. L'erogazione dei rispettivi saldi verrà invece disposta dietro presentazione della rendicontazione, secondo le modalità previste dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, entro il 31 marzo 2022, mediante compilazione di apposita modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente;
6. di dare atto che l'erogazione dei finanziamenti di cui ai precedenti punti 2) e 3) è condizionata dall'invio, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di approvazione da parte della Provincia dell'adozione del presente provvedimento, del contratto stipulato con il referente tecnico-organizzativo pena la revoca sia del finanziamento del PSG che del contributo per le spese del RTO, come previsto al punto 6) dei criteri approvati con delibera di Giunta Provinciale n. 1929/2018 così come modificati e integrati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1878 del 20 novembre 2020;
7. di dare atto che il contributo di cui al precedente punto 3) sarà rideterminato nel caso in cui in sede di verifica del contratto stipulato con il RTO emergesse che lo stesso è stato stipulato per un periodo inferiore all'anno;
8. di dare atto che, sulla base degli approfondimenti effettuati in riferimento agli interventi finanziati con la determinazione in oggetto, si attesta che gli stessi non sono soggetti alle disposizioni relative al Registro nazionale aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. n. 234/2012";
9. di far fronte alla spesa di Euro 29.953,56, relativa al finanziamento del PSG, prevista dal presente provvedimento, impegnando la stessa nel seguente modo:
 - per Euro 6.374,71.- sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2021;
 - per Euro 6.374,70.- sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2022;
10. di far fronte alla spesa di Euro 11.748,45, relativa al contributo per le spese del RTO, prevista dal presente provvedimento, impegnando la stessa nel seguente modo:
 - per Euro 8.857,80.- sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2021;
 - per Euro 3.796,20.- sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2022;
11. di dare atto che l'articolo 13 della legge provinciale n. 6 del 28 maggio 2018 ha modificato l'articolo 13 della legge provinciale n. 5/2007 eliminando l'obbligo di ripartire il fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 13 della legge provinciale n. 5/2007;
12. di dare atto, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge provinciale 23/92, che la struttura competente è l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e che il responsabile del procedimento è Giuliano Dorigatti, dell'Incarico speciale per le politiche giovanili;

13. di dare atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
14. di dare atto che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 25 novembre 2020, e sospeso dal 14 gennaio al 12 febbraio 2021 e si conclude con l'adozione del presente provvedimento nel rispetto dei termini di procedimento fissati con determinazione del Dirigente dell'UMST semplificazione e digitalizzazione n. 6 di data 6 giugno 2019 così come modificata con determinazione 3 del 10 marzo 2020;
15. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL DIRIGENTE
Luciano Malfer

Allegato A – Determinazione contributo massimo erogabile dalla PAT per il PSG **2021** Piano giovani di zona LAGHI VALSUGANA

Preventivo 2020	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	Finanziamento massimo ammissibile senza eventuale aumento del 10%	Calcolo eventuale aumento del 10%			Finanziamento massimo ammissibile con eventuale aumento del 10%	Budget complessivo PSG anno 2021	Finanziamento richiesto dal PGZ	Percentuale minima di frequenza alla formazione	Decurtazione per non raggiungimento del 75% della formazione	Finanziamento concesso dalla PAT per il PSG 2021	% Finanziamento concesso dalla Pat rispetto al budget complessivo
						Preventivo 2019	Consuntivo 2019	%							
12.328,85	14.288,57	9.697,54	8.115,33	13.521,56	11.590,37	14.288,96	14.288,57	100,00%	12.749,41	27.998,82	13.999,41	conseguita		12.749,41	45,5355%